

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE  
dott. Paolo Russomanno

IL SEGRETARIO GENERALE  
dssa. Giuseppina Massara



**Comune di Cattolica**  
Provincia di Rimini



**VERBALE  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 22 del 06/05/2013**

**PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI**

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 10/05/2013 (T.U. n. 267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e ai seguenti uffici: Ufficio Tributi - Ufficio COSAP -

Dalla Residenza Municipale, li 07/05/2013

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
Cinzia Vincenzetti

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,  
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10/05/2013 al 25/05/2013 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto

(T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
Cinzia Vincenzetti

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER  
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. MODIFICAZIONI**

L'anno duemilatredecim, il giorno sei del mese di maggio, nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione.

Alle ore 18:17 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO	P	GALLI SEVERINO	P
RUSSOMANNO PAOLO	P	TONTI TIZIANO	G
BENELLI GASTONE	P	DEL CORSO PIERANGELO	P
RUGGERI CARLOTTA	G	LORENZI FABIO	P
FILIPPINI EMILIO	P	GAUDENZI SIMONA	P
ERCOLESSI LUCA MARIA	P	CECCHINI MARCO	G
SABATTINI LAURA	P	CASANTI FILIPPO	P
PICCIONI GIOVANNA	P	LATTANZIO GIUSEPPE	P
DEL PRETE ENRICO	P		

**PRESENTI N 14**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Paolo Russomanno. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara. I Consiglieri Ruggeri Carlotta, Tonti Tiziano e Cecchini Marco sono assenti giustificati.

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli Assessori: UBALDUCCI GIOVANNA, BONDI ALESSANDRO, CIBELLI LEO, SANCHI ANNA MARIA.

L'Assessore GALVANI esce alle ore 20,00.

E' altresì presenta la Dirigente del Settore 4, dott.ssa Rufer.

Sono nominati scrutatori: \*\*\*\*\*

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

**Il Consigliere Del Corso esce alle ore 20,10. Ora i Consiglieri presenti e votanti sono n. 13.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista l'allegata proposta di delibera n. 32 (proponente: Assessore Bondi) predisposta in data 23/04/2013 dal Dirigente Claudia Rufer;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 24/04/2013 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 04 dott.ssa Claudia Rufer;
- b) - Parere non necessario in quanto non comporta Impegno/Accertamento per la Regolarità espresso in data 24/04/2013 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott. Pierpaolo Deluigi;

Relaziona l'Assessore Bondi,

Seguono i seguenti interventi:

- del Consigliere Lorenzi,
- del Capogruppo Ercolessi (PD),
- del Sindaco,
- del Capogruppo Del Prete (SEL),
- dell'Assessore Bondi per replica;

La registrazione integrale del presente argomento è depositata presso la Segreteria Generale;

Posto l'atto deliberativo in votazione, il medesimo ottiene:

- Consiglieri presenti e votanti n. 13
- Voti favorevoli ..... n. 09 (Maggioranza)
- Voti contrari ..... n. 02 (i Consiglieri Casanti e Lattanzio di O.C.)
- Astenuiti ..... n. 02 (Lorenzi e Gaudenzi del PdL)

## **DELIBERA**

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 32



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

**N. 32 del 23/04/2013**

SETTORE:

SERVIZIO:

DIRIGENTE RESPONSABILE:

#

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.84 del 21 dicembre 2006 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.34 del 19 aprile 2007, n.95 del 29 novembre 2007, n.96 del 16 dicembre 2009, n.20 del 14/04/2010, n. 24 del 27/04/2010;

Visto, in particolare, l'art.31 del Regolamento che testualmente recita:

### "Art. 31

#### **Determinazione dei coefficienti di valutazione economica dell'occupazione**

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione e' il valore attribuito all'attività' connessa all'occupazione.
2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella di seguito riportata per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,35 e superiore a 5.  
Tipologie di occupazione Coefficienti di valutazione in relazione all'attività' economica esercitata

1) Chioschi, edicole, gazebo, cabine fotografiche,  
tettoie appoggiate al suolo, distributori di tabacchi  
comprese le occupazioni esterne al manufatto; 3

2) Occupazioni poste in essere  
nell'esercizio di attività di pubblico esercizio  
(ad esempio occupazione con tavoli  
e sedie, panche, fioriere,  
pubblicità, attrezzature di  
servizio, ecc.); 5

3) Occupazioni poste in essere  
nell'esercizio di attività commerciali

ed artigianali in genere (ad esempio, esposizione di merci, ci, mostre, occupazione con tavoli e sedie, panche, fioriere, pubblicità, attrezzature di servizio, ecc.);	4
4) Commercio su aree mercatali anche di prodotti agricoli;	2
5) Occupazioni con impalcature, ponteggi, cantieri per l'attività edilizia; occupazioni per traslochi; occupazione per lavori sulle strade diversi da quelli di cui al n.11);	2
6) Occupazioni con Taxi;	1,33
7) Occupazioni per l'esercizio dell'attività di distributori di carburanti;	1,77
8) Occupazioni con cavi condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi;	1
9) Occupazioni per l'attività dello spettacolo viaggiante;	2
10) Occupazioni poste in essere per attività promozionali, culturali, turistiche, celebrative e del tempo libero;	1,5
11) Passi carrabili;	0,55
12) Occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico realizzati con tende;	0,35
13) Occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico realizzati con impianti o altro materiale pubblicitario;	1,35
14) Occupazione di strade per scavi;	3,90
15) Occupazioni per altre attività non individuabili nelle tipologie precedenti	1"

Ritenuto che appare ingiustificato, dal punto di vista dell'utilità economica della relativa occupazione, discriminare tra la categoria 1)Chioschi, edicole, gazebo, cabine fotografiche, tettoie appoggiate al suolo, distributori di tabacchi comprese le occupazioni esterne al manufatto, a cui è applicato il coefficiente "3" di

valutazione del beneficio economico dell'occupazione e la categoria 2) Occupazioni poste in essere nell'esercizio di attività di pubblico esercizio (ad esempio occupazione con tavoli e sedie, panche, fioriere, pubblicità, attrezzature di servizio, ecc.) a cui è applicato il coefficiente "5" di valutazione del beneficio economico dell'occupazione;

Ritenuto pertanto di adeguare il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione di cui alla categoria 1) a quello della categoria 2) portandolo a "5";

Ritenuto, conseguentemente, di modificare l'art.31 del Regolamento come segue:

### **"Art. 31**

#### **Determinazione dei coefficienti di valutazione economica dell'occupazione**

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione e' il valore attribuito all'attività' connessa all'occupazione.

2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella di seguito riportata per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,35 e superiore a 5.

Tipologie di occupazione Coefficienti di valutazione in relazione all'attività' economica esercitata:

1) Chioschi, edicole, gazebo, cabine fotografiche, tettoie appoggiate al suolo, distributori di tabacchi comprese le occupazioni esterne al manufatto;	<u>5</u>
2) Occupazioni poste in essere nell'esercizio di attività di pubblico esercizio (ad esempio occupazione con tavoli e sedie, panche, fioriere, pubblicità, attrezzature di servizio, ecc.);	5
3) Occupazioni poste in essere nell'esercizio di attività commerciali ed artigianali in genere (ad esempio, esposizione di merci, ci, mostre, occupazione con tavoli e sedie, panche, fioriere, pubblicità, attrezzature di servizio, ecc.);	4
4) Commercio su aree mercatali anche di prodotti agricoli;	2
5) Occupazioni con impalcature, ponteggi, cantieri per l'attività edilizia; occupazioni per traslochi; occupazione per lavori sulle strade	2

diversi da quelli di cui al n.11);

6) Occupazioni con Taxi;	1,33
7) Occupazioni per l'esercizio dell'attività di distributori di carburanti;	1,77
8) Occupazioni con cavi condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi;	1
9) Occupazioni per l'attività dello spettacolo viaggiante;	2
10) Occupazioni poste in essere per attività promozionali, culturali, turistiche, celebrative e del tempo libero;	1,5
11) Passi carrabili;	0,55
12) Occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico realizzati con tende;	0,35
13) Occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico realizzati con impianti o altro materiale pubblicitario;	1,35
14) Occupazione di strade per scavi;	3,90
15) Occupazioni per altre attività non individuabili nelle tipologie precedenti	1"

Visto l'art.46, del Regolamento il quale disciplina le sanzioni e gli interessi per il mancato o parziale pagamento del canone e le sanzioni per le diverse violazioni al regolamento e testualmente recita:

**"Art. 46  
Sanzioni ed interessi**

1. Per il mancato pagamento del canone alle scadenze previste si applica la sanzione del 100% dell'importo di cui è stato omesso, in tutto o in parte, o ritardato, il pagamento. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, ad un dodicesimo nei casi di mancato o tardivo pagamento del canone o di una rata se esso viene eseguito nel termine di sessanta giorni dalla scadenza prevista.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del canone o della rata nonché al pagamento degli interessi di mora calcolati con l'aliquota e le modalità di cui al successivo comma 12.

2. Per il mancato pagamento del canone in caso di occupazione abusiva o di

occupazione effettuata in difformità dal titolo autorizzativo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% dell'importo del canone di applicabile calcolato, in riferimento alle occupazioni temporanee, in conformità a quanto disposto dall'art.28, comma 5 e non è ammessa riduzione della sanzione.

3. Alle occupazioni abusive o a quelle effettuate in difformità dal titolo autorizzativo si applica inoltre una sanzione pari al 100% del canone applicabile calcolato, in riferimento alle occupazioni temporanee, in conformità a quanto disposto dall'art.28, comma 5 e non è ammessa riduzione della sanzione.

4. Per le violazioni al presente regolamento, ivi comprese quelle previste nei successivi commi del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500 di cui all'art.7 bis del TUEL n.267/2000.

5. Oltre alle sanzioni previste nei commi 2), 3) e 4), alle occupazioni abusive nonché nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni previste nei provvedimenti di concessione / autorizzazione o di occupazione effettuata in difformità dal titolo autorizzativo, ed in genere per le violazioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Regolamento, si applicano le sanzioni pecuniarie ed accessorie di cui ai commi 4) e 5) dell'art. 20 del Codice della Strada.

6. In caso di reiterazione dell'occupazione abusiva di suolo pubblico o di reiterata occupazione effettuata in difformità dal titolo autorizzativo, si applica la sanzione di cui all'art. 7 bis del TUEL n.267/2000 nella sua misura massima. Per quest'ultima sanzione è ammesso il pagamento nella misura ridotta al 90 %, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, commi 1) e 2), L. n.689/1981.

7. Sono comunque fatte salve le sanzioni per le eventuali violazioni alle norme igienico sanitarie e a quelle disciplinanti le attività svolte.

8. Si applicano inoltre le norme sulla revoca e sulla decadenza di cui agli artt. 19 e 20 del presente regolamento.

9. Per la riduzione in pristino del suolo pubblico o privato comunque di uso pubblico si procederà ai sensi dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865 numero 2248 allegato F.

10. Qualora l'utilizzo del suolo pubblico oggetto di concessione arrechi disturbi accertati alla quiete pubblica, l'orario di occupazione verrà ridotto fino alle ore 23,00; nel caso in cui, nonostante la riduzione dell'orario, vengano ancora accertati disturbi alla quiete pubblica, si procederà alla revoca della concessione dell'occupazione; resta salva la possibilità dell'Amministrazione di prevedere nell'atto di concessione, al fine di evitare il disturbo della quiete pubblica, un ridotto orario di occupazione del suolo rispetto a quello di apertura dell'attività, nonché l'obbligo di rimuovere tavoli e sedie a tale ora; sono fatti salvi i diritti dei terzi.

11. Per l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 4) e 5) dell'art. 20 del Codice della Strada. si fa rinvio alle norme del medesimo Codice della Strada; per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 7 bis del TUEL n.267/2000 si fa riferimento alla legge n. 689/1981.

12. Su tutte le somme tardivamente versate o accertate dal Comune di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono dovuti gli interessi di mora del 4% annuo calcolati dalla data del mancato pagamento fino a quella dell'eseguito versamento o fino alla data dell'accertamento."

Considerato che è intendimento dell'Amministrazione temperare la misura della sanzione irrogabile in caso di parziale od omesso pagamento del canone qualora vi sia liquidazione dell'ufficio, qualora l'adempimento omesso in tutto o in parte venga onorato con l'istituto del "ravvedimento operoso" e inoltre in caso di adesione all'accertamento d'ufficio qualora si verta in tema di occupazione abusiva;

Ritenuto pertanto di modificare l'art.46, comma 1, prevedendo:

- che la sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile in caso di omesso/parziale versamento sia pari al 30% anziché al 100%;
- che la riduzione della sanzione di cui al primo periodo in caso di “ravvedimento operoso” sia portata ad un sesto anziché ad un dodicesimo e che sia consentita in qualsiasi momento sempre che la violazione non sia già stata constatata o non siano iniziate attività propedeutiche alla constatazione stessa;
- che, in caso di “ravvedimento operoso”, il pagamento della sanzione ridotta, così come quello degli interessi, potrà essere anche non contestuale al versamento del tributo ed essere effettuato in un secondo tempo, al ricevimento dell'avviso di irrogazione sanzioni e di liquidazione degli interessi da parte dell'ufficio;

Ritenuto inoltre di modificare l'art.46, comma 2, prevedendo che la sanzione ivi prevista possa essere ridotta di 2/3 qualora intervenga adesione all'atto di accertamento nel termine previsto per la proposizione dell'opposizione mediante il pagamento del canone accertato, dei relativi interessi e delle sanzioni ridotte come sopra determinate;

Considerato che, per quanto precede, si intende proporre la seguente modificazione dell'art.46:

**"Art. 46  
Sanzioni ed interessi**

1. Per il mancato pagamento del canone alle scadenze previste si applica la sanzione del **30%** dell'importo di cui è stato omesso, in tutto o in parte, o ritardato, il pagamento. La sanzione è ridotta **ad un sesto nei casi di mancato o tardivo pagamento del canone o di una rata se esso viene eseguito prima che la violazione sia stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.**

Il pagamento della sanzione ridotta **può** essere eseguito **anche non** contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del canone o della rata **ma al ricevimento dell'avviso di irrogazione sanzioni e liquidazione degli interessi da parte dell'ufficio.**

2. Per il mancato pagamento del canone in caso di occupazione abusiva o di occupazione effettuata in difformità dal titolo autorizzativo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% dell'importo del canone di applicabile calcolato, in riferimento alle occupazioni temporanee, in conformità a quanto disposto dall'art.28, comma 5. **Questa sanzione è soggetta alla riduzione di 2/3 se entro il termine per proporre opposizione avverso l'avviso di accertamento interviene adesione del contribuente con il pagamento del canone accertato, degli interessi liquidati e delle sanzioni irrogate ridotte come sopra specificato.**

3. Alle occupazioni abusive o a quelle effettuate in difformità dal titolo autorizzativo si applica inoltre una sanzione pari al 100% del canone applicabile calcolato, in riferimento alle occupazioni temporanee, in conformità a quanto disposto dall'art.28, comma 5 e non è ammessa riduzione della sanzione.

4. Per le violazioni al presente regolamento, ivi comprese quelle previste nei successivi commi del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500 di cui all'art.7 bis del TUEL n.267/2000.



5. Oltre alle sanzioni previste nei commi 2), 3) e 4), alle occupazioni abusive nonché nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni previste nei provvedimenti di concessione / autorizzazione o di occupazione effettuata in difformità dal titolo autorizzativo, ed in genere per le violazioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Regolamento, si applicano le sanzioni pecuniarie ed accessorie di cui ai commi 4) e 5) dell'art. 20 del Codice della Strada.

6. In caso di reiterazione dell'occupazione abusiva di suolo pubblico o di reiterata occupazione effettuata in difformità dal titolo autorizzativo, si applica la sanzione di cui all'art. 7 bis del TUEL n.267/2000 nella sua misura massima. Per quest'ultima sanzione è ammesso il pagamento nella misura ridotta al 90 %, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, commi 1) e 2), L. n.689/1981.

7. Sono comunque fatte salve le sanzioni per le eventuali violazioni alle norme igienico sanitarie e a quelle disciplinanti le attività svolte.

8. Si applicano inoltre le norme sulla revoca e sulla decadenza di cui agli artt. 19 e 20 del presente regolamento.

9. Per la riduzione in pristino del suolo pubblico o privato comunque di uso pubblico si procederà ai sensi dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865 numero 2248 allegato F.

10. Qualora l'utilizzo del suolo pubblico oggetto di concessione arrechi disturbi accertati alla quiete pubblica, l'orario di occupazione verrà ridotto fino alle ore 23,00; nel caso in cui, nonostante la riduzione dell'orario, vengano ancora accertati disturbi alla quiete pubblica, si procederà alla revoca della concessione dell'occupazione; resta salva la possibilità dell'Amministrazione di prevedere nell'atto di concessione, al fine di evitare il disturbo della quiete pubblica, un ridotto orario di occupazione del suolo rispetto a quello di apertura dell'attività, nonché l'obbligo di rimuovere tavoli e sedie a tale ora; sono fatti salvi i diritti dei terzi.

11. Per l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 4) e 5) dell'art. 20 del Codice della Strada. si fa rinvio alle norme del medesimo Codice della Strada; per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 7 bis del TUEL n.267/2000 si fa riferimento alla legge n. 689/1981.

12. Su tutte le somme tardivamente versate o accertate dal Comune di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono dovuti gli interessi di mora del 4% annuo calcolati dalla data del mancato pagamento fino a quella dell'eseguito versamento o fino alla data dell'accertamento."

Considerato che, nel caso di gestione diretta, è opportuno che il comune designi un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione dei spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi;

Considerato che la gestione attuale del canone per l'occupazione dei spazi ed aree pubbliche è affidata a società c.d. in house e che quindi, di fatto, si tratta di una gestione diretta del servizio per cui è opportuno provvedere alla nomina del relativo funzionario responsabile;

Considerato che si ritiene di nominare quale funzionario responsabile il dirigente responsabile del settore tributi e che, all'uopo, si ritiene di inserire l'art.48-bis al Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione dei spazi ed aree pubbliche come segue:

**"ART.48-bis**  
**Funzionario responsabile**

1. In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario, nella persona del dirigente del settore tributi, a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione dei spazi ed aree pubbliche che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra, spettano al concessionario. I riferimenti contenuti nel regolamento al "funzionario responsabile", in caso di concessione a terzi del servizio, si intendono riferiti al concessionario medesimo.";

Considerato che il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni così modificato verrà allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, il quale stabilisce che: "Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

Considerato che l'art.53, comma 16, L.388/2000 dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'anno, purchè entro il termine suddetto, hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 1, comma 169, L.296/2006;

Dato atto che la presente deliberazione deve essere trasmessa, nel rispetto dei termini previsti al c. 15, art. 13, del D.L. n. 201/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, in osservanza al disposto del c. 2, art. 52, del D. Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Visto lo Statuto vigente;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

A voti .....

**D E L I B E R A**

- 1) Di modificare, per i motivi indicati in premessa, con decorrenza 1 gennaio 2013, gli articoli 31 e 46 del vigente Regolamento comunale disciplinante il "Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" come segue:

**"Art. 31**

**Determinazione dei coefficienti di valutazione economica dell'occupazione**

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione e' il valore attribuito all'attività' connessa all'occupazione.

2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella di seguito riportata per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,35 e superiore a 5.

Tipologie di occupazione Coefficienti di valutazione in relazione all'attività' economica esercitata:

1) Chioschi, edicole, gazebo, cabine fotografiche, tettoie appoggiate al suolo, distributori di tabacchi comprese le occupazioni esterne al manufatto;	<u>5</u>
2) Occupazioni poste in essere nell'esercizio di attività di pubblico esercizio (ad esempio occupazione con tavoli e sedie, panche, fioriere, pubblicità, attrezzature di servizio, ecc.);	5
3) Occupazioni poste in essere nell'esercizio di attività commerciali ed artigianali in genere (ad esempio, esposizione di merci, ci, mostre, occupazione con tavoli e sedie, panche, fioriere, pubblicità, attrezzature di servizio, ecc.);	4
4) Commercio su aree mercatali anche di prodotti agricoli;	2
5) Occupazioni con impalcature, ponteggi, cantieri per l'attività edilizia; occupazioni per traslochi; occupazione per lavori sulle strade diversi da quelli di cui al n.11);	2
6) Occupazioni con Taxi;	1,33
7) Occupazioni per l'esercizio dell'attività di distributori di carburanti;	1,77
8) Occupazioni con cavi condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi;	1
9) Occupazioni per l'attività dello spettacolo viaggiante;	2
10) Occupazioni poste in essere per attività promozionali, culturali, turistiche,	1,5

celebrative e del tempo libero;

11) Passi carrabili;	0,55
12) Occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico realizzati con tende;	0,35
13) Occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico realizzati con impianti o altro materiale pubblicitario;	1,35
14) Occupazione di strade per scavi;	3,90
15) Occupazioni per altre attività non individuabili nelle tipologie precedenti	1"

#### **"Art. 46 Sanzioni ed interessi**

1. Per il mancato pagamento del canone alle scadenze previste si applica la sanzione del **30%** dell'importo di cui è stato omesso, in tutto o in parte, o ritardato, il pagamento.

La sanzione è ridotta **ad un sesto nei casi di mancato o tardivo pagamento del canone o di una rata se esso viene eseguito prima che la violazione sia stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.**

Il pagamento della sanzione ridotta **può** essere eseguito **anche non** contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del canone o della rata **ma al ricevimento dell'avviso di irrogazione sanzioni e liquidazione degli interessi da parte dell'ufficio.**

2. Per il mancato pagamento del canone in caso di occupazione abusiva o di occupazione effettuata in difformità dal titolo autorizzativo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% dell'importo del canone di applicabile calcolato, in riferimento alle occupazioni temporanee, in conformità a quanto disposto dall'art.28, comma 5. **Questa sanzione è soggetta alla riduzione di 2/3 se entro il termine per proporre opposizione avverso l'avviso di accertamento interviene adesione del contribuente con il pagamento del canone accertato, degli interessi liquidati e delle sanzioni irrogate ridotte come sopra specificato.**

3. Alle occupazioni abusive o a quelle effettuate in difformità dal titolo autorizzativo si applica inoltre una sanzione pari al 100% del canone applicabile calcolato, in riferimento alle occupazioni temporanee, in conformità a quanto disposto dall'art.28, comma 5 e non è ammessa riduzione della sanzione.

4. Per le violazioni al presente regolamento, ivi comprese quelle previste nei successivi commi del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500 di cui all'art.7 bis del TUEL n.267/2000.

5. Oltre alle sanzioni previste nei commi 2), 3) e 4), alle occupazioni abusive nonché nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni previste nei provvedimenti di concessione / autorizzazione o di occupazione effettuata in difformità dal titolo autorizzativo, ed in genere per le violazioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Regolamento, si applicano le sanzioni pecuniarie ed accessorie di cui ai commi 4) e 5) dell'art. 20 del Codice della Strada.

6. In caso di reiterazione dell'occupazione abusiva di suolo pubblico o di reiterata occupazione effettuata in difformità dal titolo autorizzativo, si applica la sanzione di cui all'art. 7 bis del TUEL n.267/2000 nella sua misura massima. Per quest'ultima sanzione è ammesso il pagamento nella misura ridotta al 90 %, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, commi 1) e 2), L. n.689/1981.

7. Sono comunque fatte salve le sanzioni per le eventuali violazioni alle norme igienico sanitarie e a quelle disciplinanti le attività svolte.

8. Si applicano inoltre le norme sulla revoca e sulla decadenza di cui agli artt. 19 e 20 del presente regolamento.

9. Per la riduzione in pristino del suolo pubblico o privato comunque di uso pubblico si procederà ai sensi dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865 numero 2248 allegato F.

10. Qualora l'utilizzo del suolo pubblico oggetto di concessione arrechi disturbi accertati alla quiete pubblica, l'orario di occupazione verrà ridotto fino alle ore 23,00; nel caso in cui, nonostante la riduzione dell'orario, vengano ancora accertati disturbi alla quiete pubblica, si procederà alla revoca della concessione dell'occupazione; resta salva la possibilità dell'Amministrazione di prevedere nell'atto di concessione, al fine di evitare il disturbo della quiete pubblica, un ridotto orario di occupazione del suolo rispetto a quello di apertura dell'attività, nonché l'obbligo di rimuovere tavoli e sedie a tale ora; sono fatti salvi i diritti dei terzi.

11. Per l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 4) e 5) dell'art. 20 del Codice della Strada. si fa rinvio alle norme del medesimo Codice della Strada; per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 7 bis del TUEL n.267/2000 si fa riferimento alla legge n. 689/1981.

12. Su tutte le somme tardivamente versate o accertate dal Comune di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono dovuti gli interessi di mora del 4% annuo calcolati dalla data del mancato pagamento fino a quella dell'eseguito versamento o fino alla data dell'accertamento."

2) di nominare il funzionario responsabile del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nella persona del Dirigente del settore tributi;

3) di inserire, per i motivi indicati in premessa, con decorrenza 1 gennaio 2013, l'articolo 48-bis al vigente Regolamento comunale disciplinante il "Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" come segue:

#### **"ART.48-bis Funzionario responsabile**

1. In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario, nella persona del dirigente del settore tributi, a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione dei spazi ed aree pubbliche che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra, spettano al concessionario. I riferimenti contenuti nel regolamento al "funzionario responsabile", in caso di concessione a terzi del servizio, si intendono riferiti al concessionario medesimo.";

4) Di allegare la nuova versione del Regolamento comunale disciplinante il "Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" al presente atto a formarne

parte integrante e sostanziale;

5) di dare atto che le modifiche e l'integrazione suddette al Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche entrano in vigore dal 1 gennaio 2013;

6) di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze - nel rispetto dei termini previsti al c. 15, art. 13, del D.L. n. 201/2011, nonchè all'ufficio tributi e all'ufficio COSAP;

7) di comunicare la nomina del funzionario responsabile al Ministero dell'Economia e delle finanze.